REGOLAMENTO (CEE) N. 2070/73 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1973

che modifica il regolamento (CEE) n. 1493/71 per quanto riguarda il calcolo delle maggiorazioni e detrazioni applicabili ai prezzi della segala all'atto della presa in consegna da parte degli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1493/71 della Commissione, del 13 luglio 1971, relativo alle maggiorazioni e detrazioni applicabili all'intervento nel settore dei cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 367/73 (4), all'articolo 2, paragrafo 1, prevede che le maggiorazioni e le detrazioni siano calcolate applicando ai prezzi d'intervento di base, validi all'inizio della campagna di commercializzazione, le percentuali di cui agli articoli 3, 4 e 6;

considerando che per la segala, cereale per il quale è previsto un prezzo di intervento di base, è fissato, dalla Commissione, un prezzo d'intervento unico valido per tutti i centri di commercializzazione determinati per tale cereale; che è quindi opportuno fissare per la segala un metodo di calcolo delle maggiorazioni da applicare all'atto della loro presa in consegna da parte degli organismi d'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al secondo paragrafo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1493/71 è aggiunto un terzo capoverso, redatto nel modo seguente:

« Per la segala, il prezzo d'intervento, di base è sostituito dal prezzo indicativo valido all'inizio della campagna, diminuito della differenza fra il prezzo indicativo ed il prezzo d'intervento di base validi per l'orzo all'inizio della campagna considerata. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 141 del 28. 5.1973, pag. 8.
(3) GU n. L 157 del 14. 7. 1971, pag. 21.
(4) GU n. L 39 del 12. 2. 1973, pag. 27.